

Bruxelles, 5 settembre 2025
(OR. en)

12559/25

EF 281
ECOFIN 1136
DELECT 124

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	3 settembre 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2025) 3801 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 28.8.2025 che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/1818 per quanto riguarda la definizione di armi vietate

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2025) 3801 final.

All.: C(2025) 3801 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 28.8.2025
C(2025) 3801 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 28.8.2025

**che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/1818 per quanto riguarda la definizione
di armi vietate**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030 ha definito un piano per l'iniziativa "ReArm Europe" per il 2030, un pacchetto in materia di difesa che fornisce agli Stati membri leve finanziarie destinate a stimolare un aumento degli investimenti a favore delle capacità di difesa. Agevolare le attività imprenditoriali e approfondire il mercato unico sono tra gli obiettivi principali del piano. È urgente potenziare la prontezza alla difesa europea al fine di garantire che l'Europa disponga di una posizione di difesa europea forte e sufficiente al più tardi entro il 2030. Sulla base delle proiezioni relative a un'espansione graduale degli strumenti proposti nell'ambito del piano "ReArm Europe"/Prontezza per il 2030, gli investimenti nel settore della difesa potrebbero ammontare a circa 800 miliardi di EUR nei prossimi quattro anni. Il 6 marzo 2025 il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a portare avanti rapidamente i lavori sulla semplificazione del quadro giuridico e amministrativo per gli appalti pubblici, la cooperazione industriale, le autorizzazioni e gli obblighi di comunicazione, al fine di affrontare tutti gli ostacoli e tutte le strozzature che ostacolano un rapido potenziamento dell'industria della difesa. La presente modifica mirata del regolamento delegato sugli indici di riferimento per la finanza sostenibile rientra nel contesto di questo sforzo di chiarimento e semplificazione.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

La ricostruzione della difesa europea richiederà ingenti investimenti, sia pubblici che privati, per un periodo prolungato. Il processo di consultazione dei portatori di interessi è stato esaustivo e ha contemplato un'indagine pubblica aperta fino al 22 aprile 2025, nonché una serie di riunioni mirate con gli Stati membri, i pertinenti rappresentanti delle imprese dell'Unione e altri portatori di interessi rilevanti. Più specificamente, a seguito di tale consultazione pubblica aperta, i servizi della Commissione hanno raccolto dati, prove e suggerimenti dagli Stati membri, dall'industria e da altri portatori di interessi in merito agli ostacoli giuridici, normativi e amministrativi che limitano la capacità dell'industria europea della difesa di espandere la produzione con maggiore agilità al fine di conseguire la prontezza alla difesa entro il 2030. Gli esperti degli Stati membri sono stati consultati durante il processo di elaborazione del presente regolamento modificativo conformemente all'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea¹. Tre Stati membri hanno formulato osservazioni preziose in merito all'ambito di applicazione della definizione, presentando suggerimenti per estenderla. Tali osservazioni in ultima analisi non sono state prese in considerazione perché i trattati pertinenti non vietano la produzione e lo sviluppo di tali armi, ma si riferiscono solo al loro uso, oppure non pregiudicano il diritto degli Stati nucleari di mantenere il loro programma di deterrenza (trattato di non proliferazione). Inoltre l'estensione dell'ambito di applicazione della definizione alle armi che non sono escluse sulla base di un trattato è stata ritenuta problematica, dato l'obiettivo di fornire una definizione giuridicamente fondata. La Commissione ricorda che tale definizione di soglia minima lascia impregiudicata la legislazione nazionale degli Stati membri che vieta determinate armi, la quale deve comunque essere rispettata dagli operatori economici che intendono operare in un determinato Stato membro.

¹ Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstitut/2016/512/oj).

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

La presente è una modifica mirata del regolamento delegato (UE) 2020/1818 sugli indici di riferimento per la finanza sostenibile che utilizza prescrizioni più precise e più chiare sulle norme in materia di informativa sulla finanza sostenibile per le imprese coinvolte in attività riguardanti armi controverse. Il regolamento delegato (UE) 2020/1818 integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio conformemente al potere di delega di cui all'articolo 19 bis.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 28.8.2025

che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/1818 per quanto riguarda la definizione di armi vietate

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014¹, in particolare l'articolo 19 bis, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Come indicato nel libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030², è indispensabile stimolare gli investimenti pubblici nel settore della difesa, ma ciò non sarebbe sufficiente. Le imprese stabilite nell'Unione, comprese le piccole e medie imprese e le imprese a media capitalizzazione, dovrebbero avere un migliore accesso ai capitali, compresi strumenti di garanzia per ridurre i rischi legati agli investimenti, per portare le loro soluzioni a livello industriale e stimolare l'espansione industriale di cui l'Unione ha bisogno. Sebbene il settore finanziario mostri un crescente interesse per la difesa, il settore della difesa rimane un mercato scarsamente servito a causa dei limiti delle politiche di investimento degli istituti finanziari pubblici e privati. Il libro bianco congiunto ha definito un pacchetto in materia di difesa che fornisce agli Stati membri leve finanziarie per stimolare un aumento degli investimenti a favore delle capacità di difesa. Agevolare le attività imprenditoriali e approfondire il mercato unico sono tra gli obiettivi principali del pacchetto. Il 6 marzo 2025 il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a portare avanti rapidamente i lavori sulla semplificazione del quadro giuridico e amministrativo per gli appalti pubblici, la cooperazione industriale, le autorizzazioni e gli obblighi di comunicazione, al fine di affrontare tutti gli ostacoli e tutte le strozzature che ostacolano un rapido potenziamento dell'industria della difesa, comprese le piccole e medie imprese e le imprese a media capitalizzazione.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione³ stabilisce etichette relative al clima per gli indici di riferimento che richiedono che tutte le imprese

¹ GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj>.

² Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030 (JOIN(2025) 120 final del 19.3.2025).

³ Regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e per gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi (GU L 406 del 3.12.2020, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1818/oj).

coinvolte in qualsiasi attività relativa alle armi controverse siano escluse dagli indici di riferimento UE di transizione climatica e allineati con l'accordo di Parigi. Tuttavia la definizione di armi controverse contenuta in tale regolamento delegato lascia troppa incertezza e confusione per gli amministratori di cui al regolamento (UE) 2016/1011, causando confusione e dovrebbe essere chiarita e semplificata, in particolare dato che i trattati e le convenzioni internazionali pertinenti di cui gli Stati membri sono parti non fanno riferimento alle armi controverse quanto piuttosto alle armi vietate.

- (3) È pertanto necessario modificare la definizione di armi controverse di cui al regolamento delegato (UE) 2020/1818 e sostituirla con una definizione di "armi vietate" in modo da garantire la certezza del diritto e la coerenza tra il corpus normativo in materia di finanza sostenibile e le pratiche armonizzate da parte degli amministratori di indici di riferimento. Tale obiettivo può essere conseguito mantenendo un livello sicuro di esclusioni in linea con l'obiettivo del regolamento (UE) 2016/1011.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2020/1818.
- (5) L'attuazione del presente regolamento potrebbe comportare effetti giustificati sulle operazioni dei fondi che si basano su indici fondati sugli indici di riferimento UE di transizione climatica e allineati con l'accordo di Parigi. Al fine di evitare perturbazioni del mercato, è opportuno concedere agli indici di riferimento esistenti il tempo sufficiente per adeguarsi alle modifiche in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2020/1818 è così modificato:

1) l'articolo 12, paragrafo 1, è così modificato:

a) al primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) società coinvolte in attività riguardanti armi vietate;"

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Ai fini della lettera a), per armi vietate si intendono le mine antiuomo, le munizioni a grappolo, le armi biologiche e le armi chimiche per le quali l'uso, la detenzione, lo sviluppo, il trasferimento, la fabbricazione e la costituzione di scorte sono espressamente vietati dalle convenzioni internazionali in materia di armi di cui la maggior parte degli Stati membri è parte, come figura all'allegato.";

2) è aggiunto un allegato in conformità del testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal [PO: inserire il giorno della pubblicazione + 6 mesi] per quanto riguarda gli indici di riferimento già esistenti autorizzati prima della data di entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28.8.2025

*Per la Commissione
A nome della presidente
Andrius KUBILIUS
Membro della Commissione*